

Contenzioso. In seguito al sisma del Molise

Processo evitabile, il fisco paga le spese

È il fisco a dover sopportare le spese processuali relative a un procedimento di cui ha chiesto la cessazione della materia del contendere e che avrebbe potuto evitare, tenendo conto del fatto che altre precedenti sentenze relative alla stessa fattispecie avevano già riconosciuto le ragioni del contribuente. Ad affermarlo è la sentenza 179/1/2016 della Ctr del Molise (presidente Moscato, relatore Di Lorenzo).

La vicenda scaturisce dal ricorso presentato da una società contro una cartella di pagamento relativa al periodo di imposta 2006, emessa a seguito del controllo automatico della dichiarazione dei redditi dalla quale risultavano imposte dovute ma non versate.

La contribuente, inizialmente costituita come impresa individuale e successivamente conferita in una società, si era avvalsa della normativa sulla sospensione degli obblighi tributari a seguito del sisma del Molise del 2002 (Dl 245/2002), in quanto operante nella zona del cosiddetto "cratere sismico".

Il contribuente ricorre in primo grado evidenziando la temerarietà della lite, considerato che l'ufficio insisteva nella sua pretesa anche di fronte all'annullamento, da parte dei medesimi giudici tributari, di cartelle di pagamento emesse per gli stessi motivi e relative a precedenti annualità. La ricorrente sottolinea, tra l'altro, che il successivo conferimento dell'iniziale impresa individuale in una società non poteva far perdere il diritto alla sospensione dei termini in quanto costituiva un semplice cambiamento di carattere organizzativo.

L'amministrazione finanziaria si costituiva in giudizio riconoscendo le ragioni della società ricorrente e chiedendo la cessazione della materia del contendere con la compensazione, però, delle spese del giudizio.

La sentenza di primo grado stabiliva la cessazione della materia del contendere e la compensazione integrale delle spese. La società, allora, proponeva appello limitatamente alle spese da porre integralmente a carico dell'Agenzia.

In secondo grado, la Ctr accoglie l'appello della società e condanna il fisco al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. I giudici osservano che ai fini della liquidazione delle spese, trattandosi di cessazione della materia del contendere, ricorre il principio della "soccumbenza virtuale" secondo il quale il giudice deve valutare la fondatezza della domanda.

Evidenzia l'organo giudicante come il diritto al rimborso delle spese derivi da un comportamento contraddittorio e illecito di una delle parti e altro non sia che una forma di ristoro dell'ingiustificato pregiudizio per la controparte, obbligata ad avvalersi dell'assistenza tecnica. Il soggetto obbligato a rimborsare le spese è individuabile nella parte che «col comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme o con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi».

Nel caso specifico, puntualizzano i giudici, l'ufficio poteva evitare il processo, tenuto conto che già erano state emesse due sentenze favorevoli alla società su presupposti identici a quelli in contestazione e che lo stesso ufficio, alla luce delle risultanze processuali, riconosceva fondate le ragioni della società ricorrente richiedendo la cessazione della materia del contendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Barison

**CONDOTTA
SANZIONATA** Dopo aver già perso in due cause identiche, l'amministrazione aveva chiesto la cessazione della materia del contendere